

# PIANO OLIVICOLO OLEARIO

AZIONE 5.4 Analisi e verifiche politiche olivicole di intervento regionali



## LA NORMATIVA REGIONALE PER IL SETTORE OLIVICOLO

INEA 2014

**BOZZA**

**La normativa regionale per il settore olivicolo**  
**Azione 5.4 - Analisi e verifiche politiche olivicole**  
**di intervento regionali**

Documento realizzato nell'ambito delle attività del Progetto INEA "Piano Olivicolo Oleario. Linea progettuale 5.4 - Analisi e verifiche politiche olivicole di intervento regionali, finanziato dal MIPAAF (Decreto n. 6417 del 30/12/2010).

**Responsabile Progetto INEA**

Maria Rosaria Pupo D'Andrea

**Gruppo di lavoro INEA:**

Lucia Briamonte (coordinamento del gruppo di lavoro), Franco Gaudio; Marco Amato (gestione della Banca Dati)

Supporto tecnico: Assunta Amato

Elaborazione dati: Rosanna Peluso

Segreteria: Lara Abbondanza; Debora Pagani

Il testo è stato redatto da Lucia Briamonte.

Il documento è stato chiuso il 5 luglio 2013.

## La normativa regionale per il settore olivicolo

### 1. Premessa

Negli ultimi anni si assiste ad una costante e progressiva diminuzione del numero di leggi regionali. A tale diminuzione corrisponde, da un lato, un considerevole incremento di altri strumenti normativi<sup>1</sup> che, non hanno snaturato il ruolo della legge, quale fonte di produzione normativa, ma, al contrario, nella maggioranza dei casi, si rivela rispettosa della corretta ripartizione tra la fonte primaria e quella regolamentare.

Dall'altro lato, si riscontra come non sono molte le Regioni che hanno prodotto leggi espressamente titolate alla materia agricola ma piuttosto è aumentata la produzione di leggi di tipo plurisettoriale relative a "attività produttive e dello sviluppo economico".

Inoltre, la legge finanziaria regionale è divenuta sempre più una "legge contenitore" nel senso che, prevede interventi sostanziali di vario tipo sia di modifica alla legislazione vigente sia relative a nuovi interventi, successivamente precisati e realizzati attraverso deliberazioni di giunta<sup>2</sup>.

### 2. Gli interventi normativi regionali

Considerando il contenuto, la produzione legislativa regionale sembra orientarsi in prevalenza verso le tematiche dell'agro-alimentare e della gestione del territorio.

Pur non avendo ancora sviluppato una vera e propria politica organica a sostegno dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e sulla comunicazione della stessa molti sono gli atti normativi regionali volti alla valorizzazione sia delle produzioni locali che del territorio regionale, alla divulgazione e comunicazione in ambito agricolo, agroalimentare e forestale, all'innovazione e allo sviluppo integrato delle zone rurali e dell'economia locale.

Più in particolare, si tratta di interventi diretti ad avvicinare domanda e offerta dei prodotti agricoli locali, agendo anche in forma indiretta sui processi di filiera e sulla disciplina dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, sul sostegno delle produzioni tipiche locali e del loro consumo, sulla promozione della vendita diretta, sugli accordi per l'integrazione delle filiere e delle filiere corte, sulla tutela delle piante, delle risorse genetiche, razze e varietà locali di interesse agrario, sull'istituzione di enoteche regionali, strade del vino e dell'olio, sulla tutela e la promozione dell'apicoltura, dell'agriturismo, delle fattorie didattiche e sociali, la promozione di sistemi di etichettatura, interventi rivolti al sostegno e allo sviluppo dell'agricoltura biologica, alla realizzazione di iniziative di informazione e divulgazione, nonché all'adozione di procedure, sistemi e/o tecnologie per la sicurezza sanitaria e il risparmio energetico, oltre che alla valorizzazione delle pratiche gastronomiche e della cucina tradizionale locale.

In tale quadro si inseriscono alcune delle norme riportate nella tabella 1 e, relative al comparto olivicolo. In particolare di ricorda, la L.R. n. 2/2011 della Calabria che fa riferi-

---

<sup>1</sup> Si fa riferimento all'utilizzo, sempre maggiore da parte delle Regioni, di regolamenti di attuazione per il dettaglio di norme regionali o di norme comunitarie, deliberazioni del Consiglio, per l'approvazione di piani o di programmi di carattere generale e determinazioni di Giunta, per l'approvazione di programmi o per il dettato di linee a carattere operativo. In breve, si denota un ampio ricorso alla normazione di livello secondario.

<sup>2</sup> La legge finanziaria, quindi, non rappresenta solo la traduzione in disposizioni di legge delle indicazioni programmatiche contenute nel Dapef, o il necessario supporto normativo su cui poggiano le poste finanziarie dei bilanci regionali, ma in molti casi vengono introdotte numerose disposizioni autonome, rispetto alla propria "missione", che interessano diversi settori, compresa l'agricoltura.

mento all'istituzione della "Casa degli oli di Calabria", la D.G.R. 28-1-2010 n. 43 e la D.G.R. 22-2-2008 n. 310 della Campania che riguardano interventi di tipo promozionale e di miglioramento qualitativo, la L.R. 16 dicembre 2005, n. 50 del Molise "Istituzione delle strade del vino, dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise", la L.R. 23 del 10.12.2003 relativa al "Marchio regionale QM - Qualità garantita delle Marche" – e le successive DGR per l'approvazione della nuova versione del disciplinare di produzione "Filiere olio extravergine di oliva - oli monovarietal". In breve, si tratta di interventi che nascono con l'obiettivo di sostenere iniziative di promozione, di valorizzare le tradizioni e ricostruire le identità economiche dei territori dell'olio, di svolgere attività di formazione di figure esperte nei settori, di promuovere attività per il miglioramento qualitativo del prodotto.

Particolare attenzione è rivolta, inoltre, alla tutela e valorizzazione del paesaggio attraverso attività di "restauro ambientale" e di conservazione del paesaggio culturale tramite contributi agli imprenditori agricoli che recuperano gli elementi tipici del paesaggio agrario locale.

In tale ambito, si ricorda il riconoscimento in Lombardia del distretto agroalimentare di qualità dell'"Olio Dop del Garda Lombardo", la L. R. 30-05-2008 n.6 dell'Abruzzo e la L.R. 13-2-2009 n. 1 del Lazio che vietano l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo in qualsiasi stato vegetativo, la L.R. 4-6-2007 n. 14 attraverso la quale la Regione Puglia che tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali per la loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale. Si ricordano ancora, la L.R. 30-10-2012 n. 48 attraverso la quale la Regione Calabria "tutela il patrimonio olivicolo, quale elemento caratterizzante il paesaggio, l'ambiente e il territorio agricolo regionale, coniugando tali valori con l'esigenza di assicurare la convenienza economica alla coltivazione agricola delle piante di ulivo ..." e la L. R. 4 novembre 2008, n. 30 con la quale la Regione Molise istituisce il Parco regionale agricolo dell'olivo di Venafro.

**Tabella 1 – Provvedimenti regionali sul settore olivicolo**

Tipo di provvedimento	Titolo	Argomento
<b>ABRUZZO</b>		
<b>L. R. 30-05-2008 n.6</b>	Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adatte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo	Sono vietati, nel territorio della Regione Abruzzo, l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi consentiti dalla presente legge.
<b>LAZIO</b>		
<b>L.R. 13-2-2009 n. 1</b>	Disposizioni urgenti in materia di agricoltura - Disciplina dell'abbattimento e dell'espianto degli alberi di olivo	Nel territorio della Regione è vietato l'abbattimento e l'espianto degli alberi di olivo, salvo i casi consentiti dal presente articolo.

CALABRIA		
<b>L.R. 30-10-2012 n. 48</b>	Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria	La legge regionale <i>“tutela il patrimonio olivicolo, quale elemento caratterizzante il paesaggio, l'ambiente e il territorio agricolo regionale, coniugando tali valori con l'esigenza di assicurare la convenienza economica alla coltivazione agricola delle piante di ulivo ...”</i> . Per il 2012 sono stati stanziati 100.000,00 euro.
<b>L.R. 10-2-2011 n. 2</b>	Istituzione dell'Elaioteca regionale «Casa degli Oli extravergini d'oliva di Calabria»	La Regione Calabria promuove la costituzione dell'Elaioteca regionale denominata «Casa degli oli extravergini d'oliva di Calabria» da localizzare nel territorio della Regione con sede legale in Gioia Tauro (RC) e con sede secondaria in Corigliano Calabro (CS)”
CAMPANIA		
<b>D.G.R. 28-1-2010 n. 43</b>	Interventi regionali in materia di sperimentazione, informazione e ricerca in agricoltura per l'anno 2010 - Macroarea 3 - Partecipazione ad eventi di rilevanza regionale nel settore olivicolo e vitivinicolo - Macroarea 5 -	Approvazione del documento di programmazione
<b>D.G.R. 22-2-2008 n. 310</b>	Azioni di supporto e miglioramento qualitativo nel settore olivicolo e vitivinicolo	Le iniziative in programma riferite a questi comparti sono le seguenti: - Partecipazione ad eventi di rilevanza regionale nel settore olivicolo e vitivinicolo;- Programma di promozione delle “strade del vino” in Campania; - Architettura e vino in Campania - verso nuove strategie di internazionalizzazione;- Potenziamento del sistema delle denominazioni di origine nel comparto vitivinicolo;- Programma per il miglioramento qualitativo dei vini Campani mediante la valorizzazione della piattaforma ampelografica regionale e la razionalizzazione dei processi produttivi;- Innovazione tecnologica e qualità delle produzioni olivicole regionali.
MARCHE		
<b>DGR n. 1181 del 01.08.2012</b>	L.R. 23 del 10.12.2003 art. 8 "Marchio regionale QM - Qualità garantita delle Marche" - Approvazione della nuova versione del disciplinare di produzione "Filiera olio extravergine di oliva - oli monovarietali" e revoca della DGR n. 514 del 07.04.2008	Disciplinare di produzione
<b>D. Dirig. reg. 4-8-2011 n. 285</b>	Disciplinare di tecniche agronomiche di produzione integrata della Regione Marche - Allegato - Parte speciale - Olivo	Guida alla coltivazione dell'olivo nel territorio marchigiano
<b>DGR n. 514 del 07.04.2008</b>	LR 23/2003 art. 8 "Marchio regionale QM - qualità garantita dalle Marche" - Approvazione del disciplinare di produzione "Filiera olio extravergine di oliva - oli monovarietali".	Disciplinare di produzione

MOLISE		
<b>L. R. 4 novembre 2008, n. 30</b>	Istituzione del Parco regionale agricolo dell'olivo di Venafro.	È istituito l'Ente parco storico regionale agricolo dell'olivo di Venafro
<b>L. R. 26 giugno 2006, n. 12</b>	Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla qualità degli alimenti di origine vegetale	Istituzione dell'Osservatorio, finalità e funzionamento
<b>L. R. 16 dicembre 2005, n. 50</b>	Istituzione delle strade del vino, dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise	Tra le finalità: favorire le attività di ricezione e di ospitalità, nonché l'organizzazione di attività culturali, didattiche e ricreative; promuovere la formazione professionale, le indagini di mercato, nonché le iniziative di informazione tecnico-scientifica e commerciale a favore degli operatori del settore
PIEMONTE		
<b>Regolamento regionale 1° marzo 2010, n. 7/R, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 1° marzo 2010 e pubblicato sul B.U.R. n. 9 del 4 marzo 2010</b>	Disciplina l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide che derivano dalle operazioni di frangitura delle olive in tutte le fasi - dalla produzione fino all'applicazione al terreno	Il regolamento è stato predisposto in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque), del Piano di tutela delle acque, e sulla base delle disposizioni di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e al decreto ministeriale 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
PUGLIA		
<b>L.R. 4-6-2007 n. 14</b>	Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia"	La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.

### 3. Metodologia

La breve analisi sopra riportata è il frutto di un incrocio di diverse fonti informative.

Innanzitutto, è stata effettuata, attraverso una banca dati normativa, una ricerca su tutti i possibili interventi regionali diretti al comparto olivicolo e che non fossero collegati all'attuazione di interventi comunitari. Le informazioni sono state verificate grazie alla col-

laborazione della Rete di monitoraggio della spesa pubblica in agricoltura rappresentata da un referente per regione. Ad ogni referente è stata chiesta una ricognizione di tutti gli interventi regionali per il settore olivicolo per gli anni 2005-10 e l'eventuale impatto che per la regione. Infine, la Banca dati sulla spesa agricola delle Regioni (BDR) ci ha permesso di verificare se vi fossero degli interventi regionali significativi anche in termini finanziari.

Dai dati finanziari si evince come pochi siano gli interventi finanziati con fondi regionali ma che essi siano perlopiù collegati a programmi comunitari (es. PSR) piuttosto che ad interventi nazionali relativi a vecchi mutui per l'attuazione di interventi di sviluppo o mutui per danni da calamità naturali.

BOZZA